



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LODI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ALIOTO</u> | <u>ANTONINO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>QUINTINI</u> | <u>PIETRO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CALDARERA</u> | <u>EMANUELE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 233/14
depositato il 16/09/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 141T002137000P001 SUCCESSIONI 2014
contro: AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI LODI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 233/14

UDIENZA DEL

15/12/2014

ore 09:15

SENTENZA

N°

19/02/15

PRONUNCIATA IL:

15 DIC 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 GEN 2015

IL SEGRETARIO
F. F. F.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 02/09/2014 alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lodi e successiva costituzione in giudizio in data 16/09/2014 con deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria di Lodi che gli assegnava il n° 233/14, il signor [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente a [REDACTED] via [REDACTED] n° 8 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal dr. [REDACTED], dalla [REDACTED] e dal dr. [REDACTED], ricorreva avverso avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n° 14/1T/002137/000/P001 notificato il 09/06/2014 con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi assoggettava all'imposta sulle Successioni e Donazioni l'atto istitutivo di trust denominato "[REDACTED] Trust", stipulato il 25/03/2014 con atto notaio [REDACTED] Repertorio [REDACTED] registrato telematicamente il 02/04/2014, chiedendone l'annullamento.

Disponente figurava il ricorrente [REDACTED] che trasferiva al Trustee (la società [REDACTED] srl) l'intera partecipazione del 50%, pari a nominali € 20.500,00, posseduta nella società "[REDACTED] S.R.L." indicando quali beneficiari se stesso, la signora [REDACTED] (coniuge) e [REDACTED] (figlia).

L'ufficio procedeva al recupero della imposta di Donazione perché a suo avviso l'istituto vincolo di destinazione sulle quote della "[REDACTED] S.R.L." doveva essere assoggettato all'imposta sulle Successioni e Donazioni in misura proporzionale secondo le disposizioni stabilite dall'art. 2 commi 47 e 49 del D.L. 262/2006 in quanto il trust comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente sia rispetto a quello dell'intestatario dei beni, detto Trustee. Inoltre, secondo l'ufficio, i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia e ciò rileva ai fini della imposta sulle Successioni e Donazioni in quanto la natura patrimoniale del conferimento fa sì che sussista in capo ad esso l'effetto segregativo dei beni conferiti, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà.

Ribadisce poi l'ufficio che l'imposta, vista la particolarità del trust, deve essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio, in relazione al grado di parentela dei beneficiari finali con le relative aliquote.

Poiché nel caso in discussione i beneficiari finali sono lo stesso disponente, la coniuge e la figlia, ne consegue che la dotazione deve essere assoggettata all'imposta sulle donazioni con l'aliquota dell'8% per la quota spettante al disponente (€ 619.045,00 x 8%)

Per le restanti quote spettanti alla coniuge ed alla figlia (€ 619.015,00 cadauno) opera la franchigia e conseguentemente l'esenzione dall'imposta.

Eccepisce il ricorrente:

-la nullità dell'avviso di liquidazione per la violazione del principio dell'onere della prova prescritto dall'art. 3 legge 241/90 e dall'art. 42 DPR 600/73

-nullità dell'avviso di liquidazione per violazione e falsa applicazione art. 2 commi 47 e 49 D.L. 262/2006

-che non è possibile l'applicazione dell'imposta sulle Donazioni ai beni conferiti in trust in quanto non si tratta di vincolo di destinazione: i beni vengono segregati, non c'è trasferimento di proprietà, non esiste l'animus donandi e non esiste l'arricchimento in capo al ricorrente (disponente-beneficiario del Trust) e che, di conseguenza, va applicata l'imposta fissa

Chiede il ricorrente che venga dichiarata la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato.

L'ufficio, regolarmente costituito in giudizio controdeduce:

- che l'avviso di liquidazione impugnato è adeguatamente motivato e consente al contribuente l'esercizio del diritto alla difesa.
 - che il conferimento di beni nel trust, quale atto a titolo gratuito, va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni e sulla costituzione del vincolo di destinazione, in misura proporzionale secondo le disposizioni dell'art. 2 commi 47 e 49 D.L. 262/2006
 - che la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini della imposta sulle Donazioni, un presupposto impositivo ulteriore.
- I beni pagano al momento dell'entrata nel regime di segregazione del trust
- che per la determinazione delle aliquote o franchigie si ha riguardo al rapporto esistente tra il disponente ed i beneficiari
 - che il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sulle Successioni e Donazioni per gli atti di conferimento di beni in trust è il vincolo di destinazione che su di essi viene a crearsi, così come espressamente previsto all'art. 2 comma 47 D.L. 262/2006

Chiede l'ufficio il rigetto del ricorso

L'istanza di sospensione invocata dal ricorrente veniva accolta dal Collegio all'udienza del 27/10/2014.

Il ricorso viene discusso in pubblica udienza alla presenza del difensore del ricorrente dr. [redacted] e del rappresentante dell'ufficio dott.ssa [redacted].
Nel corso della discussione la parti ribadiscono il contenuto delle rispettive memorie.

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, evidenzia che si tratta costituzione da parte del ricorrente di Trust denominato "[redacted] Trust" in cui il disponente ha conferito al Trustee (la società "[redacted] s.r.l."), senza trasferimento della proprietà, ma solo in segregazione, le quote sociali possedute nella società "[redacted] s.r.l.", indicando quali beneficiari se stesso, la coniuge [redacted] e la figlia [redacted].

Il Collegio ritiene pertanto non sussistente il presupposto per l'applicazione delle imposte sulle Successioni e Donazioni e che, quindi, per l'atto oggetto del presente ricorso siano dovute le imposte in misura fissa come così previsto per gli atti che non comportano trasferimento del diritto di proprietà e così come si deduce dalla lettura delle norme di cui all'art. 1 D. LGS 346/90.

La stessa circolare 3/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate prevede, al punto 6, che la trascrizione di cui all'art. 2645/ter del C.C. può essere richiesta anche nelle ipotesi di costituzione di vincoli che non abbiano effetti traslativi e che in tale caso sono dovute le imposte in misura fissa.

Pertanto il Collegio ritiene di accogliere il ricorso e di accollare all'ufficio, in quanto parte soccombente, le spese del giudizio di cui all'art. 15 D.LGS 546/92 che vengono quantificate in € 5.000,00 (cinquemila/00)


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi
accoglie

il ricorso n° 233/14 proposto da [redacted].

Condanna l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio che vengono quantificate in € 5.000,00 (cinquemila/00)

Così deciso in Lodi il 15/12/2015



Il Relatore

Il Presidente